Civile Ord. Sez. 6 Num. 13715 Anno 2020
Presidente: MOCCI MAURO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA
Data pubblicazione: 03/07/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 1629-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

SIMONE ANTONIO, ERRICO ROSA DANIELA, SIMONE SONIA, SIMONE FEDERICA, SOCIETA' T&T G.E.I.E.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1762/27/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 01/06/2018;

1338
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ritenuto che:

L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avviso di liquidazione d'imposta e irrogazione sanzioni ipotecarie e catastali, anno 2012, in misura proporzionale (invece che fissa, come richiesto dalle parti negoziali), in relazione all'atto telematico n. 5459 serie IT del 9 novembre 2012, istitutivo di un Trust - dove i disponenti, Simone Antonio, Errico Rosa Daniela, Simone Sonia e Simone Federica affidavano al Trustee Società "T&T GEIE", un appartamento ad uso abitazione civile (in Foggia alla via Napoli, 2/F) affinché lo custodisse fino al 31 dicembre 2060 a favore delle beneficiarie: Sonia Simona e Federica Simone - ha accolto l'appello della Socictà *trustee* e dei disponenti.

La questione sottoposta a questa Corte dalla Agenzia delle Entrate con l'impugnazione dell'indicata sentenza è se le imposte ipotecarie e catastali relative alla trascrizione e alla voltura di atti di conferimento di immobili in *trust* debbano essere applicate con aliquota proporzionale (come sostenuto dall'Agenzia) oppure in misura fissa (come ritenuto dalla CTR, la quale, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittima la pretesa avanzata dall'Agenzia nei confronti del disponente).

Simone Antonio, Errico Rosa Daniela, Simone Sonia e Simone Federica e la Società "T&T GEIE" sono rimasti intimati.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo del ricorso l'Agenzia lamenta violazione degli artt. 42, 57 e 76 d.P.R. 131/1986, nonché degli artt. 1 e 10 d.lgs. 347/1990, dell'art. 1 della tariffa allegata al predetto d. lgs. e degli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

artt. 2, commi 47 e 49, d.l. 262/2006, convertito in l. 286/2006, in relazione all'art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. per aver la CTR assoggettato l'atto istitutivo del trust all'imposta in misura fissa anziché proporzionale.

2. Il motivo non è fondato.

2.1.Va premesso che l'istituto del *Trust*, riconosciuto nel nostro ordinamento a seguito della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la l. n. 364/1989, è stato oggetto di plurime decisioni di questa Corte, che hanno evidenziato il carattere fiduciario del rapporto fra disponente e *trustee,* che ha legittimazione processuale e titolarità sostanziale dei rapporti giuridici che discendono da tale particolare tipo di proprietà, finalizzata alla gestione dei beni nell'interesse dei destinatari, ai quali sarà tenuto a trasferirli.

2.2.A seguito della reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni da parte dell'art. 2 comma 47 dl. 262 conv. in l. 286/2006, la giurisprudenza (Cass. 5322/15) ha inizialmente ritenuto applicabile *per relationem* anche all'istituzione del *trust* l'imposta anzidetta, escludendone successivamente la tassabilità per mancanza del presupposto impositivo dell'altrui gratuito arricchimento previsto dall'art. 1 d.lgs. 346/90, data la natura non onerosa dell'atto istitutivo del *trust* (rientrante nella categoria delle liberalità non donative ex art. 809 c.c.: SU n. 18831/2019).

3. La CTR ha correttamente applicato i principi di questa Corte (n. 21614/2016) giacché l'atto di conferimento immobiliare di cui trattasi non ha avuto l'effetto traslativo, che ai sensi del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 costituisce il presupposto di applicazione dell'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, avendo avuto invece un effetto solo "segregativo" (del patrimonio trasmesso al *trustee,* che non si confonde coi beni di quest'ultimo e non è aggredibile dai suoi creditori personali).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sul tema è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che "è illogico" ritenere applicabili in misura proporzionale le imposte dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili già al momento del conferimento dei beni in *trust*, perché a tale momento è correlabile un trasferimento (al *trustee)* solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo *trustee* rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo, mentre il trasferimento definitivo di ricchezza - che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali - si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari (così Cass. n.25478/2015; negli stessi termini n. 25479/2015, n. 25480/2015, n. 975/2018 e n.13141/2018; da ultimo Cass. n. 15456/2019).

4. Il ricorso va conseguentemente rigettato. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 12 febbraio 2020

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale